



**Comune di Monteprandone**  
Provincia di Ascoli Piceno

**SETTORE: I°**  
Amministrativo - Affari  
Generali - Politiche Sociali

**SERVIZIO:**  
Servizi Sociali

**ALL.D**

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  
GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE DI MONTEPRANDONE**

\*\*\*\*\*

**Art. 1 – OGGETTO**

Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione in concessione dell'Asilo Nido comunale, destinato a bambini di età compresa tra i 3(tre) mesi e i 3(tre) anni, con sede nella struttura ubicata in Monteprandone, fraz. Centobuchi, Via dello Sport n. 6.

La Sede potrà essere trasferita in una nuova struttura, ubicata sempre all'interno del territorio comunale.

La struttura viene consegnata al concessionario perfettamente funzionante, senza arredamento, autorizzata ai sensi della L.R.n.9/2000 ad ospitare fino ad un massimo di 60 bambini.

Il valore complessivo della presente concessione ammonta ad **€ 420.000,00** ed è stato determinato tenendo conto di:

- a) valore dalle rette e iscrizioni annuali, come determinate dalla Giunta Comunale, tenendo conto del reddito ISEE degli iscritti e di riduzioni relative al tempo di frequenza ed al consumo del pasto per un importo presunto di **€ 151.760,00** annui;
- b) dal corrispettivo di gestione a carico del Comune, soggetto a ribasso di gara per un importo di **€ 56.000,00** annui oltre Iva 4% come specificato dal successivo art. 9.

Il concessionario incasserà, in suo nome e per suo conto, le quote di iscrizione nonché le rette di frequenza, così come sopra indicate, dalle famiglie che beneficiano del servizio, famiglie che saranno ammesse al nido a seguito di apposito provvedimento del competente ufficio comunale. Il concessionario si farà carico dell'eventuale minore gettito derivante da un numero inferiore di bambini iscritti all'asilo o da una più ridotta frequenza degli stessi; esso si farà altresì carico delle eventuali insolvenze delle famiglie beneficiarie del servizio.

In ogni caso, il minore incasso rispetto a quello sopra stimato (indipendentemente dalla causa) relativo alle quote di iscrizione ed alle rette di frequenza, resta a totale ed esclusivo carico del concessionario del servizio. Al contrario, un maggiore incasso rispetto a quello sopra stimato, indipendentemente dalla causa, relativo alle quote di iscrizione ed alle rette di frequenza, sarà ripartito tra concessionario e Comune concedente rispettivamente nella misura del 70% e 30%, sulla base di una rendicontazione annuale a consuntivo.

**Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO  
NIDO**



**Comune di Montepiccolo**  
Provincia di Ascoli Piceno

**SETTORE: I°**

Amministrativo - Affari  
Generali - Politiche Sociali

**SERVIZIO:**

Servizi Sociali

La concessione ha la durata di anni 2 (DUE ) con decorrenza dal 1<sup>a</sup> settembre 2015 e terminerà il 31 agosto 2017 eventualmente ripetibile ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/06 (cd Codice dei contratti pubblici) per due anni con provvedimento espresso. In ogni caso, alla scadenza, il concessionario è tenuto, nelle more dell'espletamento della nuova gara e previa apposito atto, alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'Ente, sino alla consegna del servizio al nuovo aggiudicatario.

### **Art. 3 – ORARIO DI FUNZIONAMENTO E MODALITA' D'USO DELLA STRUTTURA**

L'orario di funzionamento è stabilito dalle ore 6,30 alle ore 19,30. Limitatamente al mese di Agosto, però, il Nido sarà aperto con orario regolare, solo con la presenza di almeno 15 iscritti. L'Asilo sarà aperto anche il sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,00 (senza pasto), laddove siano iscritti almeno 5 bambini. Il Nido rimarrà chiuso di norma solo nei giorni festivi da calendario

L'Amministrazione comunale si riserva di modificare l'orario ed i giorni di funzionamento del servizio, qualora ciò sia reso indispensabile da esigenze di organizzazione della struttura e/o richieste, ritenute valide, provenienti dall'utenza, senza che ciò comporti alcun aggravio di spesa a carico del Comune.

Allo stesso modo, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di accogliere ulteriori proposte di attività/servizi da parte del concessionario (quali ad esempio il baby parking), a condizione che le stesse non comportino aggravii di costi per il Comune, rispondano ad effettive esigenze dell'utenza e siano quindi finalizzate al miglioramento e/o all'estensione dei servizi: il tutto tramite adozione di provvedimento espresso di autorizzazione da parte della Giunta Comunale, provvedimento che entrerà anche nel merito della determinazione delle tariffe poste a carico dell'utenza relativamente alle nuove iniziative in parola.

Il concessionario dovrà provvedere alla gestione della struttura in conformità al progetto educativo dallo stesso elaborato e presentato in sede di partecipazione alla gara.

L'uso della struttura dovrà essere conforme al progetto educativo, contenente gli obiettivi pedagogici e le linee di intervento, dovrà essere congruente agli obiettivi riportati nel Regolamento comunale. In particolare:

- l'Asilo Nido è un servizio educativo e sociale volto a favorire la crescita emotiva e cognitiva del bambino nel rispetto delle fasi dello sviluppo e delle specificità personali;
- l'Asilo Nido offre proposte educative adeguate alle esigenze affettive, psicologiche e sociali dei piccoli.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla consegna della struttura immediatamente dopo la stipula del contratto, mediante sottoscrizione del verbale di consegna.



**Comune di Monteprandone**  
Provincia di Ascoli Piceno

**SETTORE: I°**  
Amministrativo - Affari  
Generali - Politiche Sociali

**SERVIZIO:**  
Servizi Sociali

I locali, compatibilmente con le attività del servizio, potranno essere utilizzati dall'Amministrazione per periodici incontri con il personale, dal Comitato di Gestione per le riunioni inerenti l'attività dell'Asilo Nido e dai genitori per le periodiche riunioni.

Sono a carico del concessionario, tra l'altro:

- la riparazione di finiture danneggiate dall'utenza o da terzi;
- la sostituzione del materiale e delle attrezzature date in consegna, deterioratisi o comunque resi inutilizzabili
- la fornitura e la manutenzione degli arredi, delle attrezzature, dei giochi sia interni che esterni;
- la manutenzione delle apparecchiature elettriche, citofoniche, comandi apri porta, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti, delle serrature
- le spese di assicurazione;
- la manutenzione dell'area a verde concessa, che il concessionario si impegna altresì a dotare delle attrezzature necessarie;
- la fornitura e manutenzione del materiale didattico, del materiale di consumo, degli arredi, delle attrezzature necessarie (comprese quelle della cucina, i giochi e le attrezzature didattiche);
- la riscossione, con proprio personale e con propri mezzi, delle somme poste a carico delle famiglie utenti sulla base delle tariffe definite dal Comune;
- la trasmissione, con cadenza trimestrale, di analitica relazione recante il numero dei bambini frequentanti, le rette e iscrizioni incassate direttamente dal concessionario, nonché eventuali indicazioni utili per il miglioramento del servizio

Sono a carico del Comune:

- il pagamento delle utenze di acqua, energia elettrica, riscaldamento e telefono;
- la manutenzione dello stabile, salvo i danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti;
- la manutenzione della centrale termica;
- la manutenzione degli esterni, le fognature, i marciapiedi, la recinzione e i cancelli, lo sgombrò neve.

#### **Art. 4 - STRUTTURA – ATTREZZATURE – ARREDI**

Le attrezzature (comprese quelle della cucina), gli arredi, i giochi, il materiale didattico e pedagogico, il materiale di consumo e quanto necessari al funzionamento della struttura, anche in relazione all'attuazione del progetto educativo presentato in sede di offerta, dovranno essere fornite dal concessionario.

Al termine della concessione, il Comune potrà valutare quale dei suddetti acquisti è di utilità per la prosecuzione della gestione e disporre il rimborso, con addebito a carico del successivo concessionario. In tal caso il rimborso sarà calcolato sulla base dei documenti contabili di acquisto, nel rispetto delle ordinarie regole di ammortamento dei beni.



## Comune di Montepreandone

Provincia di Ascoli Piceno

**SETTORE: I°**

Amministrativo - Affari  
Generali - Politiche Sociali

**SERVIZIO:**

Servizi Sociali

Il valore degli arredi attualmente in uso e che l'attuale gestore si è impegnato a cedere viene determinato nella somma complessiva di € **7.999,56** Iva compresa, che il nuovo concessionario dovrà versare direttamente al concessionario uscente.

Il concessionario deve sottoscrivere apposita dichiarazione per la presa visione dello stato dell'edificio e delle attrezzature concesse in uso e impegnarsi a restituirle, al termine del rapporto, nello stato in cui si trovavano all'inizio dello stesso, salvo il deterioramento d'uso.

All'atto della consegna della struttura le parti contraenti sottoscrivono l'inventario attestante lo stato dell'immobile e la dotazione di arredi ed attrezzature.

Al termine della concessione saranno a carico del concessionario la riconsegna della struttura e la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnato dall'Ente, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

### **Art. 5 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE E PULIZIA**

La concessionaria fornisce il servizio di refezione giornaliera in modo da garantire il rispetto delle tabelle dietetiche qualitative e quantitative approvate dalle autorità sanitarie competenti, nonché delle norme igienico-sanitarie previste in materia. Inoltre, nell'ambito dell'attività, il concessionario:

- a) provvede all'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie a norma di legge per l'espletamento del servizio, curando la predisposizione del manuale di autocontrollo HACCP ai sensi della normativa vigente;
- b) procede alla individuazione del soggetto responsabile del servizio di refezione incaricato,
- c) ha facoltà di approvvigionarsi da fornitori di sua scelta che dovranno garantire la consegna delle derrate deperibili con una frequenza tale da garantire la freschezza e l'idoneità all'uso;
- d) deve garantire l'idoneità di tutte le materie prime utilizzate, di tutte le derrate e del loro corretto impiego nel confezionamento dei pasti;
- e) provvede all'acquisto delle derrate, alla preparazione e cottura dei pasti presso i locali cucina dell'Asilo Nido, alla distribuzione dei pasti ai bambini e al personale in servizio, al lavaggio e al riordino delle stoviglie e delle attrezzature;
- f) dovrà produrre prima dell'inizio del servizio il piano della sicurezza ed eventuali successivi aggiornamenti nel corso della durata dell'appalto;
- g) ha l'obbligo di fornire diete speciali a bambini con accertate allergie alimentari, su prescrizione del Medico e richiesta dei genitori, e alimentazione differenziata nel rispetto della cultura di appartenenza;

Il concessionario fornisce anche il servizio di pulizia e, in merito, dovrà garantire:

- a) la pulizia e la sanificazione quotidiana di tutti i locali interni alla struttura, dei mobili, suppellettili ed attrezzature, dell'area scoperta di pertinenza dell'immobile, del materiale pedagogico, che devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente;
- b) la perfetta pulizia dei servizi igienici e dei pavimenti che dovranno essere mantenuti puliti durante tutta la giornata utilizzando idonee attrezzature;

	<b>Comune di Monteprandone</b> Provincia di Ascoli Piceno	<b>SETTORE: I°</b> Amministrativo - Affari Generali - Politiche Sociali  <b>SERVIZIO:</b> Servizi Sociali
---	--	--

- c) la pulizia straordinaria di tutto l'immobile, comprese le attrezzature lavabili, almeno due volte all'anno, nei periodi di sospensione dell'attività;
- d) che le pulizie quotidiane siano effettuate nei vari locali solo quando gli stessi sono stati lasciati liberi dagli utenti.

#### **Art. 6 - MONITORAGGIO E CONTROLLO.**

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto, in ogni momento, di accedere alla struttura al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto degli impegni concordati, con particolare riferimento alla qualità del servizio erogato.

Il concessionario s'impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la sostituzione di personale impiegato nella concessione che non offra adeguate garanzie di capacità, contegno corretto o che, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità proprie del servizio. La sostituzione dovrà avvenire entro 5 giorni dalla richiesta o immediatamente, se riveste carattere d'urgenza, con personale in possesso dei medesimi requisiti di qualificazione professionale ed esperienza richiesta dal presente capitolato.

Un incaricato del Servizio Sociale comunale ha accesso al Nido in ogni momento al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato e di quanto offerto dal concessionario in sede di procedura selettiva. Impedire o intralciare tale accesso equivale a grave inadempimento contrattuale.

#### **Art. 7 - INSERIMENTO UTENZA**

L'individuazione dell'utenza e i conseguenti inserimenti dei bambini saranno effettuati dall'ufficio comunale competente, secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale "Asilo Nido".

#### **Art. 8 - PERSONALE**

Il concessionario deve garantire un rapporto educatori-bambini ed ausiliari-bambini coerente con le disposizioni regionali in materia. Tutto il personale impiegato nel servizio deve inderogabilmente essere in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni regionali (titoli di studio, idoneità fisica, etc.)

Il concessionario provvede alla gestione del servizio, assumendo direttamente il personale educativo, di cucina ed ausiliario sulla base delle norme vigenti di ordine assicurativo, sociale, previdenziale e fiscale.

	<b>Comune di Montepreandone</b> Provincia di Ascoli Piceno	<b>SETTORE: I°</b> Amministrativo - Affari Generali - Politiche Sociali  <b>SERVIZIO:</b> Servizi Sociali
---	---	--

Per garantire l'espletamento del servizio, l'aggiudicatario si impegna ad assorbire, prioritariamente, il personale necessario già adibito del precedente affidatario, se disponibile.

Può essere utilizzato personale volontario, previo parere preventivo dell'Amm.ne comunale, purché esso svolga la propria attività in una logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali sopra citati.

Prima dell'avvio del servizio il concessionario invia nota scritta all'Amministrazione comunale con l'elenco dettagliato del personale (compreso eventualmente quello volontario) specificando nello stesso, i dati anagrafici, il titolo di studio e di servizio di ogni singolo operatore. Tutta la documentazione attestante le certificazioni sanitarie dovrà essere conservata presso l'Asilo Nido.

Tutto il personale operante nell'Asilo Nido si costituisce in gruppo di lavoro e concorre, secondo le rispettive competenze, a programmare ed organizzare l'attività educativa in gruppi a seconda dell'età e del quadro di sviluppo psico - motorio di bambini, nel rispetto ed in sintonia con gli indirizzi pedagogico - educativi elaborati.

Il concessionario nomina un unico referente per tutte le necessità riguardanti il servizio di Asilo Nido nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento comunale dell'Asilo Nido.

Il personale addetto ai vari servizi deve costituire, compatibilmente con l'efficienza dell'organizzazione del lavoro e con il rispetto delle norme di legge e contrattuali, un riferimento il più possibile stabile per gli utenti presenti nelle strutture. Il concessionario garantisce la tempestiva sostituzione delle assenze, nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambino. In caso di eventuali variazioni, sostituzioni del personale ed incarichi ad educatori d'appoggio, lo stesso si impegna a comunicare tempestivamente agli uffici comunali i dati anagrafici e la documentazione relativa ai requisiti richiesti.

Il concessionario dovrà garantire la presenza di idoneo personale nell'eventuale inserimento di bambini riconosciuti come persone di cui all'art. 4 della Legge 104/1992. Tale personale dovrà avere le caratteristiche di stabilità ed organizzare il proprio orario di lavoro e il proprio intervento secondo il progetto pedagogico concordato con i Servizi Sociali di riferimento.

Tutto il personale adibito ai servizi, dovrà frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun compenso da parte dell'Amministrazione comunale, corsi di aggiornamento, retribuiti dal concessionario su temi inerenti le attività da svolgere nei confronti degli utenti, d'intesa con il Responsabile del Servizio comunale. Di detti corsi dovrà essere data comunicazione al Comune.

Il concessionario deve adottare un codice di autoregolamentazione degli scioperi.

	<b>Comune di Monteprandone</b> <b>Provincia di Ascoli Piceno</b>	<b>SETTORE: I°</b> Amministrativo - Affari Generali - Politiche Sociali  <b>SERVIZIO:</b> Servizi Sociali
---	---	--

Il concessionario si impegna ad applicare ai propri dipendenti e collaboratori i principi del Codice di Comportamento della P.A. approvato con DPR. N.62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Monteprandone approvato con DGC. n.242 /2013 e ss. mm. ed ii. La violazione delle suddette prescrizioni, ove accertate a seguito di contraddittorio, comporterà la decadenza del contratto.

### **Art. 9 – CORRISPETTIVO**

Oltre a quanto stabilito all'art.1 lettere a), del presente capitolato, il corrispettivo per il servizio è dato dal contributo annuo di gestione a carico del Comune, determinato in € **56.000,00** oltre Iva 4% al lordo del ribasso d'asta offerto.

Il pagamento del contributo, di cui sopra, avverrà mediante rate mensili posticipate, escluso il mese di agosto di ogni anno, previa presentazione di regolare fattura, debitamente vistata dal Responsabile del Servizio.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Con tale corrispettivo il concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

In ogni caso, il minore incasso rispetto a quello stimato (indipendentemente dalla causa) relativo alle quote di iscrizione ed alle rette di frequenza resta a totale ed esclusivo carico del concessionario del servizio. Al contrario, un maggiore incasso rispetto a quello sopra stimato (indipendentemente dalla causa) relativo alle quote di iscrizione ed alle rette di frequenza, sarà ripartito tra concessionario e Comune concedente rispettivamente nella misura del 70% e 30%, sulla base di una rendicontazione annuale a consuntivo.

### **Art. 10 - SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

Tutti i servizi oggetto della concessione sono, ad ogni effetto, da considerarsi di pubblico interesse e come tali non possono essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi all'aggiudicatario per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità per entrambe le parti, se comunicate tempestivamente alla controparte.

In caso di sospensione del servizio per mancanza di un numero sufficiente di utenti e nel caso di ipotesi di chiusura definitiva o per l'intero anno scolastico, il concessionario non avrà titolo a far valere alcun diritto a risarcimento.

	<b>Comune di Monteprandone</b> <b>Provincia di Ascoli Piceno</b>	<b>SETTORE: I°</b> Amministrativo - Affari Generali - Politiche Sociali  <b>SERVIZIO:</b> Servizi Sociali
---	---	--

La decisione in merito alla chiusura o alla sospensione del servizio dovrà essere comunicata dall'Amministrazione Comunale al concessionario almeno 6 mesi prima della effettiva interruzione del servizio.

In caso di interruzione del servizio, al concessionario spetterà un importo pari al valore dei beni acquistati e messi ad esclusiva disposizione del servizio, diminuito del **20% per ogni anno di utilizzo**. I beni in questione passeranno in proprietà del Comune.

### **Art. 11 - PENALITA'**

Il concessionario, senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel presente atto e nel contratto che seguirà l'aggiudicazione, è soggetto a penalità nel caso di:

- inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato e delle clausole contrattuali;
- carenze nell'organizzazione del servizio;
- mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nel progetto pedagogico presentato in sede di gara;
- mancata o inadeguata attuazione di quanto previsto nel progetto di organizzazione del servizio di asilo nido presentato in sede di gara, con particolare riferimento al personale assegnato al servizio, alla sostituzione del personale assente,
- mancato rispetto del Regolamento Comunale dell'Asilo Nido;
- mancata o inadeguata attuazione degli interventi previsti nel piano di pulizia e sanificazione;
- mancata o inadeguata attuazione degli interventi previsti nel piano delle manutenzioni;
- inadempimento degli obblighi contributivi e retributivi.

La misura delle penalità varierà per ciascuna infrazione da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 3.000,00 (tremila/00) a seconda della gravità dell'inadempienza ed al protrarsi della situazione pregiudizievole da valutarsi da parte dell'Ente a suo insindacabile giudizio, ferma sempre restando la facoltà di risolvere il contratto.

In particolare, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui al concessionario siano state applicate, nel corso di un anno, tre penalità ritenute particolarmente gravi e comunque di importo complessivo almeno pari ad € 3.000,00.

L'ammontare delle penalità verrà trattenuto sui corrispettivi oppure, in caso di insufficienza, verrà prelevato dalla cauzione, previa contestazione scritta dell'addebito all'aggiudicatario.



**Comune di Monteprandone**  
Provincia di Ascoli Piceno

**SETTORE: I°**  
Amministrativo - Affari  
Generali - Politiche Sociali

**SERVIZIO:**  
Servizi Sociali

La mancata applicazione della penalità è consentita solo nel caso in cui il concessionario dimostri in modo incontestabile che l'infrazione è stata commessa per cause di forza maggiore.

**Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'inadempienza agli obblighi contrattuali sottoelencati, costituisce motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile:

- a) nel caso di frode, grave negligenza, inadempienze gravi o ripetute nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato, nonché nel caso di reiterata inadempienza nel versamento della cauzione contrattuale o del deposito delle spese contrattuali o nella stipula del contratto;
- b) nel caso di interruzione del servizio senza giusta causa;
- c) quando il concessionario non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di potere quindi provvedere ad un'adeguata esecuzione dei servizi ad esso affidati;
- d) non attuazione del progetto educativo, presentato in sede di gara;
- e) reiterato mancato rispetto del Regolamento Comunale dell'Asilo Nido;
- f) mancata produzione o produzione riscontrata non veritiera della relazione trimestrale recante il numero dei bambini frequentanti, le rette e iscrizioni incassate direttamente dalla concessionaria;
- g) in caso di cessione dell'azienda e di cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, amministrazione coatta e controllata, fallimento, stato di moratoria e pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni dell'aggiudicatario;
- h) mancato rispetto delle norme riguardanti la sicurezza nei confronti dei minori e del personale;
- i) destinazione dei locali ad uso e/o scopi diversi da quelli stabiliti dal contratto;
- j) danni ad impianti ed attrezzature di proprietà comunale riconducibili a comportamento doloso o colposo della concessionaria;
- k) mancata applicazione del CC.NN.LL. di settore al personale in servizio e reiterato inadempimento degli obblighi contributivi e retributivi;
- l) mancato rispetto del Codice di Comportamento;
- m) scioglimento della ditta da parte dell'autorità governativa;
- n) cancellazione della ditta da eventuali Albi pubblici.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione a mezzo raccomandata a/r o via pec, con il semplice preavviso scritto di quindici giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti sino al giorno della risoluzione. In tale caso la risoluzione comporta l'esecuzione d'ufficio e quindi in danno del concessionario.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime il

	<b>Comune di Monteprandone</b> Provincia di Ascoli Piceno	<b>SETTORE: I°</b> Amministrativo - Affari Generali - Politiche Sociali  <b>SERVIZIO:</b> Servizi Sociali
---	--	--

concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso sia eventualmente incorso a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione

Le violazioni agli obblighi di cui al presente Capitolato, all'avviso di gara e al contratto, vengono contestate per iscritto al Legale Rappresentate del concessionario.

Dopo tre contestazioni per grave violazione ad uno degli obblighi contrattuali, è facoltà del Comune avviare la procedura di risoluzione del contratto. In caso di risoluzione della convenzione, al concessionario viene corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, salvo quanto oggetto di contestazione e salva la quantificazione del danno.


Nel caso di lamentele o reclami sulla qualità del servizio da parte di genitori o altri, l'Amministrazione Comunale procederà alla contestazione scritta degli addebiti. Dopo tre contestazioni scritte, le cui controdeduzioni non siano state ritenute sufficienti a giustificare l'inadempienza, a parere insindacabile dell'Amministrazione Comunale, la stessa potrà procedere alla risoluzione del contratto. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

#### **ART. 12 bis - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO**

La cauzione provvisoria dovrà essere prestata nel rispetto di quanto indicato nel bando di gara.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso di spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione del servizio per fatto della concessione a causa di inadempimenti, o cattiva gestione, o altro evento allo stesso imputabile, il concessionario è tenuto a versare, nei modi di legge, prima della firma del contratto, la cauzione definitiva di importo pari al 10% dell'importo contrattuale. La cauzione definitiva resterà vincolata, per il concessionario, nel rispetto di legge fino a che non sia stata definita ogni eventuale eccezione e controversia. A titolo di cauzione definitiva, il concessionario potrà presentare una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo di cauzioni e con validità di 180 giorni dalla data di apertura delle offerte. La polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 C.C.

E' fatta comunque salva per l'Amministrazione ogni altra azione per fatti colposi del concessionario, ove la cauzione risultasse insufficiente. Il concessionario sarà tenuto a reintegrare la cauzione di quanto l'Amministrazione si sia dovuta avvalere su di essa, durante l'esecuzione del contratto. Ove il concessionario non provvedesse al reintegro della cauzione provvederà direttamente l'Amministrazione prelevando l'importo del corrispettivo di appalto. La cauzione rimarrà vincolata sino al completo esaurimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

	<b>Comune di Monteprandone</b> Provincia di Ascoli Piceno	<b>SETTORE: I°</b> Amministrativo - Affari Generali - Politiche Sociali  <b>SERVIZIO:</b> Servizi Sociali
---	--	--

### **Art. 13 – RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE**

Il concessionario deve adottare nel corso dell'esecuzione dei servizi tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari, atti a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti e del proprio personale, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati.

Il concessionario è responsabile, penalmente e civilmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione della presente concessione. A tale scopo il concessionario deve munirsi, a proprie spese, di idonea polizza assicurativa comprendente la responsabilità civile RCT/RCO ed infortuni anche per eventuali volontari e tirocinanti, con un massimale unico non inferiore ad € 5.000.000,00 nonché di polizza assicurativa contro i danni da incendio, esplosione e danni procurati alla struttura dall'attività svolta con un massimale unico non inferiore a Euro 2.500.000,00. L'esistenza di tali polizze non libera l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dell'aggiudicatario.

Il concessionario si impegna:

- a) a provvedere immediatamente, per i danni ai beni di proprietà dell'Amministrazione, alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose danneggiate. In difetto vi provvederà l'Ente addebitandone l'importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali, all'aggiudicatario;
- b) a rispondere direttamente nei confronti del Comune e di terzi per ogni danno derivante dal servizio, ivi compreso il caso di intossicazione alimentare a utenti ed eventuali terzi presenti nella struttura, dovuta a forniture o preparazioni alimentari inadeguate;
- c) a garantire in ogni caso la responsabilità civile e personale degli alunni per danni tra loro ed a terzi, compresa la responsabilità personale di tutti i dipendenti;

L'omissione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni dell'assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Copia delle polizze dovrà essere inviata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto e comunque rinnovata per ogni anno di concessione e consegnata al Comune prima dell'avvio dell'annualità scolastica.

### **Art. 13 bis – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

A pena di nullità del contratto, il concessionario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente concessione. In particolare, lo stesso dovrà

	<b>Comune di Monteprandone</b> <b>Provincia di Ascoli Piceno</b>	<b>SETTORE: I°</b> Amministrativo - Affari Generali - Politiche Sociali  <b>SERVIZIO:</b> Servizi Sociali
---	---	--

utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa.

Tutti i pagamenti in dipendenza della presente concessione devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituirà, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto che sarà stipulato con la ditta affidataria.

Il concessionario ha pertanto l'obbligo, ai sensi del suddetto articolo 3, comma 7, della medesima Legge, di comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo conto corrente dedicato.

#### **ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE, SUBAPPALTO E COTTIMO**

E' fatto divieto al concessionario di cedere in tutto o in parte il contratto di appalto ovvero subappaltare le prestazioni ed i servizi che ne sono oggetto.

#### **ART. 15 - SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

#### **ART. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria e al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs.196/03 " Codice in materia di protezione dei dati personali".

In particolare ai fini di cui all'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 il concessionario assume la qualifica di responsabile del trattamento.

Il concessionario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, anche sensibili, e che, come tali, sono soggetti alla applicazione del codice per la protezione dei dati personali; per cui si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalla applicazione della normativa suddetta.

	<b>Comune di Montepiccolo</b> Provincia di Ascoli Piceno	<b>SETTORE: I°</b> Amministrativo - Affari Generali - Politiche Sociali  <b>SERVIZIO:</b> Servizi Sociali
---	---	--

Il concessionario si impegna a verificare annualmente lo stato del trattamento dei dati personali e delle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il comune committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Il concessionario consente l'accesso del Servizio competente del Comune al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e alla applicazione delle misure di sicurezza adottate.

#### **ART. 17 - ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA**

1. La concessionaria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente capitolato anche nelle more della stipula del contratto stesso.

#### **ART. 18 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

A tutti gli effetti contrattuali e di legge il concessionario elegge domicilio nel Comune di Montepiccolo – Piazza dell'Aquila, 1. Per qualsiasi controversia inerente al contratto ove l'amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Ascoli Piceno, con rinuncia di qualsiasi altro.

#### **ART. 19 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dal Codice Civile e dalle norme e regolamenti comunitari, nazionali e regionali vigenti in materia. Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti ai servizi oggetto della presente gara. Nessun eventuale accordo verbale, che comporti aggiunte o modifiche al contenuto del contratto, potrà avere efficacia, se non tradotto per iscritto e nelle forme amministrative previste.

Montepiccolo, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL 1^ SETTORE  
 IL SEGRETARIO GENERALE

